

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 76/2025**

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24007** del registro di  
segreteria

**proposto da**

**1) B. M.**, nata a omissis (oggi omissis) (omissis) il omissis, residente a omissis  
(omissis) in via omissis, omissis (cod. fisc.: omissis);

**2) F. L.**, nato a omissis il omissis ed ivi residente in viale omissis, omissis  
(cod. fisc.: omissis);

**3) G. G.**, nato a omissis il omissis e residente a omissis (omissis) in via  
omissis, omissis (cod. fisc.: omissis);

**4) L. B. F.**, nato a omissis il omissis ed ivi residente in viale omissis, omissis  
(cod. fisc.: omissis);

**5) P. G.**, nato a omissis il omissis ed ivi residente in piazza omissis, omissis  
(cod. fisc.: omissis);

**6) P. S.**, nato a omissis il omissis e residente a omissis (omissis) in contrada  
omissis, omissis (cod. fisc.: omissis);

**7) R. A.**, nata a omissis il omissis e residente a omissis in via omissis, omissis  
(cod. fisc.: omissis);

**8) V. G.**, nato a omissis il omissis ed ivi residente in contrada omissis, omissis (cod. fisc.: omissis);

**9) V. G.**, nato a omissis il omissis e residente a omissis (omissis) in via omissis, omissis (cod. fisc.: omissis);

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani (cod. fisc.: FRSPTR64P08L049K) del foro di Firenze, con studio in Firenze, via Curtatone n. 2, come da procura in atti (indirizzo di posta elettronica certificata: [pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it](mailto:pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it));

**contro**

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it), e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it), come da procura generale *ad lites* versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

**per il riconoscimento**

del diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dal 1° gennaio 2026 e per l'anno 2024 dal 1° gennaio 2027

**e**

la conseguente condanna dell'istituto previdenziale resistente al pagamento delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 3                                                                                  |  |
|  | maggiorate degli interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al saldo.        |  |
|  | Visto l’atto introduttivo del giudizio;                                            |  |
|  | Visti gli altri atti e documenti di causa;                                         |  |
|  | Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;          |  |
|  | Udita, nella pubblica udienza del 14 aprile 2025, l’avv. Caterina Battaglia per    |  |
|  | l’INPS che ha concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per          |  |
|  | i ricorrenti.                                                                      |  |
|  | <b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>                                                    |  |
|  | <b>1.</b> Con il ricorso in epigrafe, depositato il 16 luglio 2024, i ricorrenti   |  |
|  | lamentano la violazione dei principi costituzionali in materia pensionistica in    |  |
|  | ragione della emanazione dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e         |  |
|  | dell’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, nella parte in cui limitano       |  |
|  | la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore     |  |
|  | a quattro volte il minimo INPS <i>“in apparenza per una durata biennale (2023</i>  |  |
|  | <i>- 2024) per vero a tempo indeterminato”</i> . Pertanto, chiedono di accertare e |  |
|  | dichiarare il diritto al ricalcolo, decorso il periodo massimo triennale di        |  |
|  | applicazione della ridotta percentuale di rivalutazione del trattamento            |  |
|  | pensionistico spettante, in modo da riportare il trattamento alla consistenza      |  |
|  | che lo stesso avrebbe avuto se le trattenute non fossero mai state applicate,      |  |
|  | ai fini delle successive rivalutazioni e, in subordine, previa dichiarazione di    |  |
|  | rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità              |  |
|  | costituzionale, di sospendere il giudizio con la conseguente rimessione degli      |  |
|  | atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità delle     |  |
|  | disposizioni sopra richiamate. I ricorrenti, premesso di essere tutti              |  |
|  | dependenti in quiescenza della pubblica amministrazione beneficiari di un          |  |
|  |                                                                                    |  |

trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno evidenziato che i commi 309 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 e 135 dell'art. 1 della legge n. 213/2023 hanno previsto una riduzione per il periodo 2023 – 2024 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il minimo INPS e che tali misure, in virtù del c.d. effetto di trascinamento, esplicano i loro effetti per tutta la durata di godimento del trattamento pensionistico, anziché per un periodo massimo di tre anni, come disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020. Ne deriva che le norme già menzionate, se non interpretate in conformità alla citata sentenza del Giudice delle leggi, sarebbero in contrasto, per diverse ragioni, con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) Cost.. Pertanto, dopo avere diffidato l'INPS ai fini del riconoscimento del proprio diritto alla automatica ed integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, si vedono costretti ad agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni. In particolare, hanno, sottolineato che la mancata perequazione, a causa dell'effetto di trascinamento, determina una perdita definitiva, progressiva, radicale e irreversibile del trattamento perequativo, ove si consideri che l'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 non solo reitera i precedenti interventi limitativi del meccanismo della perequazione ma risulta privo del necessario carattere della transitorietà, considerato che la disposizione censurata, nonostante sembri raffreddare solo per un biennio la perequazione automatica, in realtà determina una perdita definitiva del potere d'acquisto del trattamento pensionistico perché tutte le successive rivalutazioni saranno calcolate non sul valore reale originario ma sull'ultimo

importo nominale, intaccato dal mancato adeguamento. Ne deriva che le condizioni di necessità, sostenibilità, proporzionalità e temporaneità dei meccanismi normativi con effetti riduttivi sull'importo delle pensioni devono essere intese come criteri di giudizio da applicare alla luce delle circostanze concrete e delle reciproche interazioni, nell'ambito di una valutazione complessiva dominata dalle ragioni di necessità, più o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale.

Secondo i ricorrenti, decorso il periodo di limitazione della misura, il trattamento pensionistico spettante ai ricorrenti dovrà essere ricalcolato come se non fosse intervenuta alcuna falcidia dipendente dall'applicazione della limitazione della rivalutazione. In caso contrario, non vi sarebbe stata una falcidia temporizzata ma una riduzione della pensione in godimento strutturale e, quindi, costituzionalmente illegittima. Da qui la richiesta subordinata di sollevare la questione di costituzionalità dell'art.1, comma 309, della legge n. 197/2022, come modificato anche dall'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, per contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost. anche in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 protocollo addizionale CEDU, attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nei termini esposti in ricorso. I ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.

**2.** Con decreto del 23 luglio 2024, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 13 gennaio 2025 e il ricorso, unitamente al decreto, è stato ritualmente notificato all'INPS.

**3.** Con istanza, depositata il 10 dicembre 2024, i ricorrenti hanno chiesto il

differimento dell'udienza pubblica di discussione del ricorso in attesa della decisione della Corte costituzionale su uguale questione di costituzionalità, sollevata in due separati giudizi vertenti sulla medesima materia da parte delle Sezioni giurisdizionali per le Regioni Toscana e Campania, la cui udienza pubblica di discussione era stata *medio tempore* fissata per il 20 gennaio 2025.

**4.** L'INPS si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 24 dicembre 2024, ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato, con vittoria di spese e competenze. L'istituto previdenziale, premessa la corretta determinazione del trattamento pensionistico spettante ai ricorrenti in forza delle disposizioni sopra richiamate, peraltro non contestata dagli interessati, ha, tra l'altro, evidenziato che il contenuto delle disposizioni censurate di incostituzionalità in questa sede non si discosta da altre precedenti disposizioni legislative che, pur avendo posto un limite alla rivalutazione automatica delle pensioni, sono state ritenute perfettamente conformi alla Costituzione e alla disciplina comunitaria. Ha aggiunto che la norma oggetto del presente giudizio, letta in relazione alle precedenti decisioni della Corte costituzionale, non è lesiva degli artt. 36 e 38 Cost., posto che non è concepibile in astratto un affidamento sulla immutabilità del trattamento pensionistico e che i titolari di trattamento pensionistico, comunque rivalutati per effetto della citata disciplina, non vengono affatto privati delle risorse utili ad assicurare loro una esistenza libera e dignitosa. Infatti, la Costituzione non impedisce al legislatore di porre un contributo a carico di soggetti che già fruiscono di una prestazione previdenziale di importo mediamente più elevato, in ragione delle attuali esigenze di

sostenibilità del sistema previdenziale e dell'applicazione agli stessi di un regime previdenziale di maggior favore, se tale contributo non incida significativamente sul loro reddito previdenziale. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la relazione al disegno di legge di bilancio 2022 – 2024 illustra come il legislatore abbia introdotto nell'ambito previdenziale specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga alle regole generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per l'uscita anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole copertura finanziaria anche attraverso la rimodulazione della perequazione delle pensioni introdotta con il già menzionato comma 309 dell'art. 1 della legge n. 197/2022. Ne deriva che la disciplina in esame appare conforme ai doveri di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 della Costituzione. Secondo l'INPS, inoltre, non può ipotizzarsi una sorta di consumazione del potere del legislatore dovuta all'effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione perché quest'ultimo è sempre legittimato ad intervenire per disciplinare la materia se l'intervento legislativo è conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Da qui la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti e la conseguente inammissibilità e infondatezza del ricorso.

**5.** Con decreto del 28 dicembre 2024, questo GUP, considerato che l'udienza di discussione dinanzi alla Corte costituzionale delle questioni di costituzionalità sollevate da altri giudici monocratici di questa Corte sulla medesima materia è stata fissata per il 20 gennaio 2025, ha rinviato la trattazione del ricorso all'udienza del 14 aprile 2025.

**6.** Con memoria depositata l'11 aprile 2025, i ricorrenti, preso atto della

recente decisione della Corte costituzionale, adottata con la sentenza n.

19/2025, hanno ribadito le proprie difese, ritenendo matura la causa per la

decisione, ed hanno, infine, formulato istanza di compensazione delle spese

del giudizio.

**7.** All'udienza del 14 aprile 2025, il difensore dell'INPS ha insistito nelle

rispettive domande, eccezioni e difese. Nessuno è comparso per i ricorrenti e

la causa è stata, pertanto, assunta in decisione mediante lettura del

dispositivo in udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**8.** Il ricorso è infondato. Al riguardo, è appena il caso di osservare che l'INPS

ha correttamente applicato le norme contenute nell'art. 1, comma 309, della

legge n. 197/2022 e nell'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023 le quali,

per gli anni 2023 e 2024, hanno disposto che la rivalutazione automatica dei

trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34,

comma 1, della legge n. 448/1998, è riconosciuta, con riguardo alla specifica

posizione dei ricorrenti, titolari di una pensione complessivamente superiore

a quattro volte il trattamento minimo, nella misura ridotta prevista dalla

lettera b), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) di entrambe le norme in esame. Mette conto

evidenziare, inoltre, che *“Dalla disamina delle pronunce del giudice*

*costituzionale si ritrae, quindi, da un lato l'affermazione dell'insussistenza nel*

*nostro ordinamento di un “diritto quesito” alla integrale rivalutazione del*

*trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate e, dall'altro*

*la possibilità di limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo*

*parametri di ragionevolezza, specificati espressamente dalla stessa*

*giurisprudenza costituzionale”* (Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 64/2024)

e che, pertanto, appare inammissibile, e comunque infondata, la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, decorso un triennio dalla cessazione della efficacia della misura di raffreddamento introdotta, per l'anno 2023, dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, e, per l'anno 2024, dall'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023. Infatti, per le ragioni indicate dalla decisione della Corte sopra richiamata, e per le ulteriori di seguito indicate, quella fornita dai ricorrenti non è, secondo questo GUP, né un'interpretazione costituzionalmente orientata delle già menzionate disposizioni legislative e neppure un'interpretazione conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020.

**9.** Come è noto, la Corte costituzionale è più volte intervenuta su questioni analoghe a quello oggetto del presente ricorso (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015). In particolare, nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, e con salvezza della integrale rivalutazione dei trattamenti pensionistici di minore importo, ha affermato che un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore al minimo, con una progressione inversa rispetto alla loro entità, è una misura "non irragionevole". I ricorrenti muovono, viceversa, dall'errato presupposto della sovrapponibilità della presente fattispecie (raffreddamento per fasce della perequazione automatica del trattamento pensionistico) con i principi che la Corte costituzionale ha affermato con la sentenza n. 234/2020. Quest'ultima riguarda, infatti, la diversa fattispecie dell'applicazione quinquennale di un contributo di solidarietà con incidenza

sul trattamento pensionistico *tout court*, determinando per tale via la sua effettiva decurtazione a fini solidaristici. È di palmare evidenza che si è in presenza di ipotesi radicalmente diverse, ove si consideri che vi è una sostanziale differenza tra la decurtazione del trattamento pensionistico e la limitazione del suo adeguamento all'inflazione (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 128/2024; Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 55/2024; Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, n. 14/2024). Ne deriva che le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla illegittimità di un intervento del legislatore che reiteri misure, ragionevoli, proporzionate e adeguate, di raffreddamento della perequazione automatica per le pensioni più elevate appaiono, ad avviso di questo GUP, prive di fondamento (cfr. in termini, Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 64/2024 cit.), considerata la non sovrapponibilità della disciplina relativa al prelievo fiscale *una tantum* (*sub specie* di contributo di solidarietà) sulle pensioni più alte a quella del c.d. "raffreddamento" dei meccanismi di perequazione automatica delle pensioni. Non è, peraltro, sostenibile la tesi della violazione dei parametri costituzionali indicati dagli artt.3, 36 e 38 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza della decurtazione, la quale inciderebbe sul mancato mantenimento del potere d'acquisto del trattamento pensionistico con effetti parificabili ad un prelievo fiscale illegittimamente disposto a carico dei beneficiari del trattamento pensionistico medesimo. Al riguardo, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sia sotto il profilo della finalità, della misura del mancato adeguamento e della sua giustificazione, sia sotto il profilo della differenza sostanziale rispetto ai trattamenti tributari

imposti, che “*Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell’inflazione*” (cfr. Corte cost. sentenza n. 250/2017). Appare, peraltro, non condivisibile la lamentata violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, sotto forma di lesione del principio del legittimo affidamento, perché, come è stato più volte affermato, non è concepibile in astratto un affidamento legittimo sulla immutabilità del trattamento pensionistico (cfr. in termini, Corte dei conti Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2024), ove si consideri che, a dispetto della rilevante funzione perequativa, l’adeguamento delle pensioni all’inflazione non costituisce un diritto quesito ed è soprattutto legittimo il suo raffreddamento essendo riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore, da esercitarsi nella considerazione, da un lato, delle risorse disponibili, e, dall’altro, della garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (Corte Cost. n. 316/2010 e n. 234/2020) permanendo un obbligo di motivazione che, nel caso di specie risulta essere stato assolto. Nella fattispecie in esame, le disposizioni censurate risultano, infatti, esenti da vizi di arbitrarietà ed irragionevolezza, essendo stata introdotta una decurtazione non del trattamento, ma del solo suo adeguamento perequativo, comunque

limitata e di rilievo contenuto (stante anche il limitato effetto di trascinamento), strettamente connessa al livello del trattamento pensionistico (peraltro rispettoso della diversa misura dei trattamenti percepiti), limitata temporalmente (2023-2024), motivata con esigenze di bilancio anche endoprevidenziali e non irragionevoli (a termini delle relazioni illustrative alle leggi di bilancio), senza determinare “una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare”, elemento che caratterizza invece le prestazioni imposte di tipo tributario (cfr. Corte Cost., sentenza n. 234/2020). Appare, comunque, dirimente il recente intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 19/2025, ha, tra l’altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana. La Corte costituzionale, dopo avere diffusamente illustrato l’evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici, ha precisato che l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, in origine, era destinato a operare per il biennio 2023-2024 e che, successivamente, è stato modificato dall’art. 1 della legge n. 213/2023 che ne ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023, riproducendo, per l’anno 2024, il medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22% (rispetto al 32% vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo. Il Giudice delle leggi ha, quindi, dichiarato tutte le questioni

sollevate non fondate “alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, nella sentenza n. 234 del 2020.” e precisato che “Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).”. Ha, inoltre, affermato che “La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2020 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).” e che “La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).”. Secondo la Corte costituzionale, quindi, “anche

*la misura introdotta dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.*", posto che "il modulo di "raffreddamento" qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte." perché "(...) l'odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione secondo quanto previsto, dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun "contributo di solidarietà" aggiuntivo.". L'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 è, pertanto, frutto di una scelta ragionevole e proporzionata del legislatore, come risulta sia dalla relazione illustrativa che dalla relazione tecnica che accompagnano il disegno di legge di bilancio per l'anno 2023 ove si consideri, tra l'altro, che "le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l'11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di "elasticità" rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso.". La Corte costituzionale ha aggiunto che "La misura in esame per come congegnata,

*risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo.*" ed ha precisato che *"il meccanismo qui scrutinato non comporta "l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati", come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore.*". Con particolare riguardo, poi, al c.d. "effetto di trascinamento", normalmente conseguente ad ogni limitazione dell'indicizzazione, ha ribadito che *"il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)" (ancora sentenza n. 234 del 2020).*". Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alla censurata norma contenuta nell'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023 che, come si è detto, ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023, riproducendo, per l'anno 2024, il medesimo meccanismo, a parte un'ulteriore riduzione al 22% (rispetto al 32% vigente per il 2023) dell'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo. Infatti, le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale sono, ad avviso di questo GUP, del tutto riferibili anche all'art. 1, comma 135, cit., che possiede i medesimi livelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell'art. 1, comma 309, cit. sottoposto al vaglio di

costituzionalità. Da qui la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

**10.** La novità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2025.

Il Giudice delle pensioni

Gianpiero D'Alia

*Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 15.04.2025

Il responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni